

g) COMUNE DI TERRACINA - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO -

Il Direttore Generale riferisce che in adunanza del 19 dicembre 1940, il Consiglio ha autorizzato il prolungamento del periodo di ammortamento del mutuo di L.3.000.000, concesso dall'Istituto al Comune di Terracina con contratto 13 agosto 1934, stabilendo le seguenti condizioni: ammortamento in anni 40 dall'origine e cioè dal 1° gennaio 1935, e aumento del tasso d'interesse dal 5,50%, previsto nel contratto di mutuo, al 6%.-

Il Comune, che ha vivamente insistito affinché fosse mantenuto il tasso originario del 5,50%, avuta comunicazione dell'impossibilità di derogare alle tassative deliberazioni in proposito adottate dal Consiglio, chiede ora che l'Istituto consenta almeno che il residuo debito capitale al 31 dicembre 1941 venga ammortizzato in anni 40 decorrenti dal 1° gennaio 1942, anziché dal 1° gennaio 1935 e cioè dall'origine, in modo che il mutuo venga estinto complessivamente in anni 47, ciò che compenserebbe in qualche modo l'onere derivante dall'aumento del tasso d'interesse dal 5,50% al 6% e permetterebbe, d'altra parte, al Comune stesso, di avere una maggiore disponibilità per finanziare alcune opere pubbliche di carattere urgente, già autorizzate dal Ministero dell'Interno.-

Al riguardo è da tenere presente che normalmente il prolungamento del periodo di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali viene concesso dall'Istituto in anni 40 dall'origine.- In via eccezionale è stato in qualche caso consentito l'ammortamento in un maggiore periodo di anni, fino a 50 anni dall'origine.-

Il Direttore Generale sottopone la richiesta del Comune di Terracina al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta richiesta.

o o o

